

La comunanza di Montiego

di Corrado Leonardi

La questione della comunanza di Montiego, contrafforte di Montenerone nel dispiu del Metauro, e delle comunanze in generale, ha, a mio giudizio, una importanza fondamentale e meriterebbe una trattazione degna dell'argomento: chiarire bene la genesi e la crescita di questo istituto che in molte parti d'Italia - e nell'Appennino centrale tra Marche e Toscana, Umbria e Romagna - è strettamente connesso alla vita contadina e alla sua economia in area di montagna. Ma il tempo e lo spazio a disposizione sono scarsi. Basterà dire che la comunanza è l'esempio più consistente del convivere comunitario civile. Con l'espressione *Montiego* si vuole indicare la sequenza di comunanze storicamente documentate e site sulle creste appenniniche, che partono da Frontone (ancora provveduto dell'*Università Agraria* sui monti Catria e Acuto¹), vanno alle comunanze di *Secchiano* che ingloba il luogo detto Comunanza, sotto Pieia, di *Montenerone*, posseduta dagli uomini originari di Serravalle e di Trebbio², di *Roccaleonella dei Pecorari*, tra Urbania e Piobbico, divisa nel 1881³, di *Montiego* e, scendendo, a quelle di *Frontino*, del "publicum" di *Castel delle Ripe*, antenato di Urbania⁴, dell'*Orsaiola*, della *Porrea*, della *Porreola*, delle *Caselle*⁵, per giungere alla Massa Trabaria, dove si dovrebbe parlare delle comunanze di *Castel della Pieve*, di *Parchiule*, di *Palazzo Mucci*, di *Figiano*, di *Dese*⁶.

I termini con cui l'istituto viene chiamato sono vari: *vicinanza*, *comunanza*, *università*. L'espressione "università agricola" prevale sulle altre. Essa è senza dubbio mutuata dagli antichi strumenti d'enfiteusi, ma impropriamente, e lo si rileva dai documenti, nei quali "universitas" è sinonimo di "communitas", ossia comune. "Communitas et homines", ben distinta dalla "communitas di possidenza di terre da sfruttarsi in comune, in gergo moderno "usi civici", corrispondenti ai diritti di godimento che gli abitanti di un comune o di una frazione di comune ("villa"), esercitano "uti singuli et uti cives" sulle terre ap-

partenenti al comune, alla frazione o ai privati.

Le origini più prossime delle cosiddette "università agrarie" risalgono all'epoca delle dominazioni barbariche, quando, venuti meno i municipi romani con la loro valenza politica, le popolazioni si ridussero a semplici aggruppamenti di fatto, specie in zone appenniniche, dove esse si erano rifugiate perché consideravano inaccessibili i luoghi, anche se meglio difesi naturalmente: se ne ha esempio nell'origine di Mercatello sul Metauro, prima chiamato Plebs Ici, tradotto Pieve d'Ico, ma certamente Plebs vici, pieve del vicus, da cui il termine medioevale "vicinanzia".

A queste "universitates hominum" vennero ad appartenere le terre non assegnate in proprietà privata e che restarono di dominio collettivo. Su di esse gli abitanti esercitarono collettivamente le facoltà di seminare, tagliar legna, raccogliere erba: sostanzialmente lo *jus lignandi et pascendi*.

Nel periodo feudale in alcune regioni, e in particolare nell'Appennino centrale, si formarono comunanze di originari del luogo, che assunsero il nome di "vicinie", appunto da vicus, che seppero dettare veri e propri statuti sul modo di usufruire dei beni "forestali" in comune. Quando sorsero i comuni, alcune di queste "università" (= *universitas et homines*) si fusero, o meglio si confusero con i comuni, perdendo ogni autonomia, mentre altre si conservarono più o meno indipendenti accanto al comune. Nel primo caso i beni dell'università costituirono il patrimonio comunale; nel secondo, invece, le università conservarono la proprietà delle terre comuni, che vennero ben difese nel periodo delle signorie dagli stessi signori e - per quanto attiene a questa area - dai conti e duchi d'Urbino. Attraverso l'uso della "comunanza" o "università" dei beni riservato agli uomini originari del luogo, infatti, riuscivano ad evitare transumanze ed abbandoni di terre capaci solo di alimentare la pastorizia e il frutto del bosco: legna da ardere, da carbone, da costruzione.

L'interesse del feudatario, del signore, dello stesso comune è di conservare gli uomini sul luogo "cum publicum dicitur interesse hominibus abundare", così affermano gli Statuti di Rocca Leonella, comunità del monte Nerone⁷.

Allo spirito protezionistico dell'integrità territoriale della comunanza ed all'intento di impedire il passaggio o il frazionamento dei beni comunitari per far restare l'uomo sul luogo, si deve la norma che sancisce e favorisce la linea maschile "stantibus masculis filiae foeminae ne succedant, quia ex translatione mulierum in alias familias nulla [...] perpetuitas conservatur"⁸.

Al decreto "Volentes" del duca Guidubaldo d'Urbino⁹ si ispira la norma dell'esclusione dall'uso comunitario di chi abbandona la comunanza e della riusufruzione di chi vi ritorna.

¹"Proposte e ricerche", fascicolo 20/1988

La comunanza di Montiego. Montiego è una montagna che raggiunge i 975 metri di altezza in comune di Urbania. In una conca chiamata Val di Forno si trova il castellare abitato dagli uomini, o meglio dalla Vicinanza di Montiego, la cui origine si perde nei tempi. Da un documento d'archivio (ed ufficiale, il catasto del sec. XIII) risulta una istituzione di epoca feudale, chiamata dallo stesso catasto "vicinanzia"¹⁰.

Molti documenti ne tramandano la storia¹¹, e da essi si apprende che nel territorio di Urbania (fino al 1636 Casteldurante) esiste la *Villa di Montiego*, che possiede comunanza di beni consistenti in case (= la villa, il castellare) e in terreni (= la montagna di Montiego).

Oltre ai volumi catastali che dal '200 a tutto l' '800 ne descrivono i beni, proprio nei libri riservati alle ville si trovano altre attestazioni che dimostrano come in età comunale e delle signorie la Villa di Montiego, pur facendo parte della corte di Casteldurante, si conserva più o meno indipendente accanto al comune e difende la proprietà delle terre comunitative.

Così, ad esempio, nel 1555 gli ambasciatori durantini, recatisi a Pesaro presso il duca Guidubaldo II, portano nuovi lamenti contro i Brancaloni signori di Piobbico, dicendo che "la comunità ha una montagna dove c'è una villa chiamata Montieggho, la quale confina con la jurisdictione di Monaldo del Piobbico, il quale a poco a poco se ne fa padrone"¹²; così pure la comunità monteghese appare in lite con i Brancaloni per il diritto a raccogliere scotano nella "scotolaria in loco dicto la Foce"¹³, parte integrante della comunanza monteghese; altra lite la comunanza sostiene per difendere le proprie terre contro la limitrofa università di Frontino, azione svolta dalla "Comunità et homini di Montiego villa".

Quando alcuni uomini della stessa vanno a tagliare legna alle Foci (terra di loro proprietà) per non perderne il diritto, non soltanto vengono individualmente puniti, ma l'intera comunanza di Montiego, nel cui nome e nel cui diritto avevano compiuto l'atto di forza¹⁴, come nel 1568, subisce affronti da quella di Frontino¹⁵.

I rapporti tra la comunità di Casteldurante e quella di Montiego inclusivi, sono illustrati anche dalla causa sostenuta contro la comunanza di Frontino, nella quale chi ricorre per Montiego non è solo la comunanza della piccola villa, ma anche quella più forte di Casteldurante, che si sente in dovere di difendere i diritti dei Monteghesi.

Una esplicita dichiarazione del notaio Girolamo Sciachini (21 maggio 1550) attesta che "gli huomeni di Montiego" non sono obbligati ad alcun bando penale se prima non abbiano ricevuto notifica da un piazzaro della corte durantini-

na; ricorda anche che nel 1526 il podestà di Casteldurante voleva esigere multe dai monteghesi per certi capretti cavati dal luogo¹⁶, ma senza esito perché a Montiego non hanno forza i bandi di Casteldurante, ma solo le notifiche personali. Per questo i Monteghesi rimangono impuniti quando compiono atti di recusazione contro gli ufficiali durantini¹⁷. Ciò nonostante al comune di Casteldurante, al quale Montiego certamente si è aggregato patteggiando, interessa che la comunanza monteghese ottenga dal duca nel 1597 l'autorizzazione a tenere un numero di capre superiore a quello ristrettissimo permesso dalla legge, "ex quo sit maximae utilitatis dictae Villae et huic Terrae"¹⁸, quale fonte di latte e di formaggio.

Il diritto del pascolo e della legna, specie quando la terra in comune viene divisa ed affidata alle singole famiglie originarie, può far insorgere inconvenienti come il considerare la terra assegnata non più della comunanza, ma personale; l'introdurre forestieri a godere degli stessi diritti degli indigeni.

Questo fenomeno affiora ed anzi acuisce nel pieno '500, quando appaiono documenti chiamati "statuti" che regolano la vicinanza, ma che in realtà sono soltanto chiarificazioni e impegni assunti dagli uomini di essa, volti a salvaguardia dei diritti comuni, come provano quelli di Orsaiola (del 1537¹⁹) e di Montiego (3 febbraio 1552²⁰). I 14 capi famiglia "qui habent in communi, et, ut vulgo dicitur, in vicinanzia" beni immobili nella villa di Montiego ed entro i confini della corte di Casteldurante, terre selvate, sterpate, sodive ed anche lavorative, danneggiati dai circonvicini che raccolgono legna e mandano al pascolo il bestiame con il permesso, o senza, di alcuni di loro, ritirano ogni autorizzazione e si impegnano a non concederne in seguito, se non di comune accordo, sotto pena di 10 scudi per ogni contravventore e con il diritto e il dovere di chiederne giustizia presso il tribunale. Non è avanzata l'ipotesi del come comportarsi con chi, forestiero, va ad abitare nella Villa di Montiego. Caso evidentemente non previsto, dovuto al fatto che la scomodità del luogo faceva piuttosto prevedere l'abbandono della comunanza, che dalle originarie 14 famiglie del '500, si riduceva alla sola famiglia Oradei nel 1940, famiglia che si credette proprietaria ormai di una comunanza familiare, e quindi autorizzata a vendere e a far scomparire, come di fatto è avvenuto per trascuratezza dell'amministrazione comunale di Urbania, l'antichissima comunanza monteghese. Caso, invece, ben chiarito e risolto nelle comunanze più comode e quindi più facilmente raggiungibili e popolabili, come quella dell'Orsaiola, ove si stabilisce testualmente: "che i forensi, abitanti al momento nel castello o entro i confini della corte, i quali volessero sostenere e patire ogni onere e gravame sopportati dagli altri uomini della comunanza, possono essere messi a far parte della stessa, con uguali drit-

ti e doveri, a condizione che dimostrino la presenza nella comunità e la volontà di rimanervi, attraverso un atto notarile da rogarsi entro l'anno 1538"²¹. Si ripete fino alla noia che avendo molti uomini della comunanza incominciato a prendere i beni comuni "particulariter et quasi pro diviso" coltivandoli e cogliendone i frutti a loro beneplacito, ad evitare che l'occupare e il possedere col tempo possa pregiudicare la comunità, si riconosce indiscutibilmente che in quel momento ed in futuro il bene è posseduto come proprietà della comunanza e quindi non è trasmissibile neppure per prescrizione, in quanto proprietà assoluta dell'università"²².

L'economia della vicinanza monteghese è basata soprattutto sulla pastorizia. Questo settore meriterebbe una approfondita ricerca. Su una estensione di quasi 83.000 canne, pari a 84 ettari, secondo il catasto piano (XVIII secolo²³), è certo che nel 1556 nella vicinanza di Montiego pascolano almeno 160 capre²⁴. E poiché la capra è "a numero chiuso" per le severe leggi ducali che considerano l'animale molto dannoso al bosco, si può supporre che maggiore sia stato il numero degli animali, inclusi ovini, suini e bovini. Perciò nell'autunno del 1861, quando Piobbico tentò di anettere al suo territorio la comunanza di Montiego, il comune di Urbania rifiutò l'assenso, perché quella località sarebbe servita, onde evitare la tassa, a nascondere l'esistente "bestiame ben numeroso"²⁵.

Non conosciamo disposizioni specifiche intorno al diritto di far legna, ma le informazioni che giungono dalle più prossime comunanze informano sulla cura che gli antichi abitanti di Villa applicavano al bosco. Ad esempio, il 15 novembre 1536 convergono a Casteldurante tutti i capifamiglia di Orsaiola aventi diritto sulla "comune", per stabilire le parti di bosco di elce da tagliare per il fuoco, curando il sottobosco e ceduando i rami destinati a governare il bestiame nella stagione invernale²⁶.

Più specifiche le disposizioni dell'Università Agraria di Frontone, originata da enfiteusi abbaziale dei benedettini di Fonte Avellana nel Trecento. I frontonesi acquistano il diritto all'uso dei pascoli per il loro bestiame con l'espressa proibizione di ridurre a coltura appezzamenti di terra, di "affidarvi il bestiame forestiero", di trattare il terreno con altri mezzi che non fossero "zappe e vanghe", di tagliare legna a scopo commerciale, ma unicamente ad uso e consumo dei comunitari, i quali potevano tagliare "legni verdi di minor danno, quando venivano a mancare "legnami secchi o per terra"²⁷. In seguito si detteranno norme sui "ranchi", gli appezzamenti di terra montani ridotti a coltura, obbligatori o elettivi, cioè assegnati per antica consuetudine alle famiglie originarie, o concessi a chi li avesse richiesti. Norme anche per le riserve, volute per conservare nelle montagne gli alberi d'alto fusto, nonché permettere alle selve di

riprodursi. Alcune "macchie" vengono protette perché possano non solo giovare "al confugio de' bestiami nelle procellose stagioni, alla salubrità dell'aria ed al riparo de' venti furiosi", ma soprattutto perché forniscano "i mezzi onde procurarvi i diversi attrezzi che [...] abbisognano ad ogni famiglia per i propri usi, nonché i catini per le forniture delle conserve da acqua"²⁸.

Così vivevano gli uomini delle vicinanze montane dell'Appennino toscomarchigiano che, come quella di Montiego, potevano subire, indifese, i periodi di fame, che facevano ricordare al duca Guidubaldo II "la povera comunità"²⁹, o al comune urbaniese deliberare "tra staia di grano per li uomini di Montiego che muoiono di fame"³⁰; o nel benessere, che permetteva a volte di prendere in affitto altre montagne o altri boschi da sfruttare³¹. Comunanze tutte che andarono in crisi quando il papa Pio VII, per sopperire alle estreme necessità in cui venne a trovarsi dopo la reintegrazione nella propria sede, emanava il decreto del 19 marzo 1801 con il quale prescriveva l'avocazione alla Cassa Ecclesiastica di tutti i beni dei comuni dello Stato Pontificio. Comunanze soppresse in maggior parte dopo l'unità d'Italia, quando fu istituito il Commissariato per la liquidazione degli usi civici.

Note

Abbreviazioni: UAC (Urbania, Archivi Comunali); UAN (Urbania, Archivio Notarile).

¹ C. Pierucci, *Frontone dalle origini al 1970*, Urbino 1970, pp. 101-131.

² UAN, vol. 1081, n. 24, *Atti privati*, c. 0486, anno 1887; Rog. L. Centi, 164, cc. 92rv, 26 maggio 1573 "massarios, syndicos et priores Universitatis Rocche Leonelle".

³ UAN, vol. 872, n. 24, c. 0276, 28 agosto 1881.

⁴ C. Leonardi, *Ville e Comunanze nella corte di Casteldurante nei secc. XIII-XVI*, in "Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche", nuova serie, 84 (1979-1981), p. 294.

⁵ UAN, vol. 862, n. 14, c. 0274, 25 febbraio 1871; vol. 1859, n. 2, c. 69, 16 aprile 1059; Rog. G. Sciachini, 75, 15 nov. 1536; UAC, *Arch. Catasti, Cat. antico M*, c. 273. Cfr. C. Leonardi, *Ville*, cit., pp. 297-299.

⁶ UAC, *Arch. Antico*, B. 21, n. 1, 21 maggio 1539.

⁷ G. Palazzini, *Storia d'un feudo ecclesiastico, dei suoi signori e dei suoi statuti. Rocca Leonella di Cagli*, in "Studia Picena", 18 (1948), p. 158.

⁸ *Copia Municipalium et Statutorum Castris Roce de Leonelli*, lib. II, rubr. 10. P. Palazzini, *Storia*, cit., p. 58.

⁹ *Statuta civitatis Urbini*, Pesaro 1559, II, p. 55.

¹⁰ UAC, *Catasto antico*, vol. 8 (n. 1043), c. 578r; UAN, Rog. T. Pieri, 83, c. 479r.

¹¹ UAC, *Arch. Antico*, B. 35, lettera al duca 19 giugno 1573; *Riformanze*, 1555, c. 252v; UAN, Rog. T. Pieri, 83, cc. 479r-480r; *Catasto antico*, vol. 8 (n. 1043) c. 578r; vol. 9, c. 93v-94r; *Catasto Pontificio*, vol. II, *Ville*, c. 405v, n° 119; *Catasto antico*, vol. 2, c. 47r; *Riformanze*, 1568, c. 180r 9 aprile 1568 (la notte dell'8 gli uomini di Frontino diedero fuoco a legne tagliate a Montiego in danno della povera comunanza; si ricorre al duca); Urbania, *Bibl. Com.*, Ms.

Torelli, II, c. 8; UAN, vol. 858, n. 10, c. 0313. Cfr. C. Leonardi, *Ville e comunanze*, cit., pp. 295-297.

- 12 UAC, *Riformanze*, 1555, 30 gennaio 1555, c. 252v.
- 13 UAC, *Riformanze*, 1553, 23 gennaio 1553.
- 14 UAC, *Arch. Antico*, B. 33, altro fascicolo, 18 giugno 1573.
- 15 UAC, *Riformanze*, 1568, 9 aprile 1568, c. 180r.
- 16 UAC, *Arch. Antico*, B. 23, *spicciolate*, n. 2, 1556, n. 160.
- 17 Se ne ha un esempio al momento in cui gli ufficiali durantini sequestrano le capre che avevano danneggiato il cerqueto della chiesa di Montiego e gli uomini della comunanza le tolsero con violenza. UAC, *Arch. Antico*, B. 23, *spicciolate*, n. 2, a. 1556, n. 160.
- 18 UAC, *Riformanze*, 24 febbraio 1597, c. 101r.
- 19 UAN, Rog. V. Grani, 53, n. 4, cc. 33r-36v, 28 gennaio 1537.
- 20 UAN, Rog. T. Pieri, 83, cc. 479r-180v, 3 febbraio 1552.
- 21 UAN, Rog. V. Grani, cit., c. 34r. In effetti seguono gli atti dei "forensi" per diventare "oriundi".
- 22 *Ivi*, c. 33v.
- 23 UAC, *Catasti*, n. 119, vol. II, c. 405v.
- 24 Questo è il numero delle capre che danneggiano il cerqueto della chiesa di Montiego. UAC, *Arch. Antico*, B. 23, n. 3. Sono le capre a fare i danni anche alle proprietà dei conti Brancaleoni. Nel 1587 si cerca di risolvere la divergenza per i confini tra gli uomini di Montiego e il conte Antonio Brancaleoni, che aveva sequestrato le loro capre. UAC, *Riformanze*, luglio 1587.
- 25 UAC, *Riformanze*, 5 settembre 1861.
- 26 "[...] pro evidenti utilitate hominum et communis castri Orsaiole quod nemo debeat incidere ligna ellicis apta ad ignem tantum de eliceto sito in castro Orsaiole in parochia S. Nicolai incipiendo a fossato vallis presbiterorum usque ad fossatum longum inclusive ad hoc ut animalia possint educari tempore hiemali sed q. unusquisque possit incidere in dicto eliceto frondas ellicis ut educantur animalia [...]". UAN, Rog. G. Sciachini, 75, 15 novembre 1536.
- 27 C. Pierucci, *Frontone*, cit., pp. 105-112.
- 28 Art. 27 del *Regolamento amministrativo dell'Università degli Uomini originari di Frontone*, Cagli 1873.
- 29 UAC, *Arch. Antico*, B. 35, 2 fascicoli, 18 giugno 1573.
- 30 UAC, *Riformanze*, 5 marzo 1637.
- 31 Nel 1592 don Leonello Brancaleoni è in lite con la Vicinanza di Montiego perché, avendo affittato ad essa le selve di Morimondo, non riesce a ritornarne in possesso: UAC, *Arch. Antico*, B. 61.